

# ALLEGATO B



## COMUNE DI FORLÌ

### PIANO DI SETTORE RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI AD USO AUTOTRAZIONE

### DISCIPLINA D' ATTUAZIONE

*(ai fini del rilascio di autorizzazioni e permessi di costruire)*

<b>ADOZIONE</b>	<b>CONTRODEDUZIONE - APPROVAZIONE</b>
Delibera di C.C. n. 19 del 26/02/2007	Delibera di C.C. n. 119 del 23/07/2007
	Delibera di C.C. n. 109 del 05/12/2017
	Delibera di C.C. n. 39 del 26/04/2021

## **Sezione I<sup>A</sup>**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 - Finalità del piano**

1. Il presente piano, in applicazione con quanto disposto dall'art. 170 delle Norme tecniche di attuazione (di seguito denominate NTA) del Piano Operativo Comunale (di seguito denominato POC), disciplina gli interventi sul territorio comunale attinenti agli impianti di distribuzione carburanti e relativi servizi.
2. A tal fine il piano si pone come strumento di settore che attua, integra e specifica, le disposizioni di pianificazione urbanistica contenute nel POC.

#### **Art. 2 - Elaborati del piano**

1. Il piano si compone dei seguenti elaborati:
  - a) Relazione generale;
  - b) Disciplina di attuazione;
  - c) Schede di rilevamento della rete di distribuzione carburanti e caratteristiche del servizio;
  - d) Tavola in scala 1:25.000 con la localizzazione degli impianti esistenti ed indicazioni sulle tipologie d'impianto e compatibilità al PRG.

#### **Art. 3 - Contenuti della disciplina di attuazione**

1. La disciplina di attuazione contiene:
  - a) l'elenco delle strade all'interno delle cui fasce di rispetto o aree agricole adiacenti sono consentiti i trasferimenti e le installazioni di nuovi impianti;
  - b) le tipologie di impianto ammesse;
  - c) gli indici ed i parametri edilizi;
  - d) le destinazioni d'uso ammesse;
  - e) gli elaborati da allegare a corredo della domanda di permesso di costruire.

#### **Art. 4 - Localizzazione**

1. La realizzazione e la gestione di nuovi impianti per la distribuzione di carburanti e lubrificanti ed attrezzature al servizio all'auto e all'automobilista, sono consentite:
  - a) nelle zone indicate negli strumenti urbanistici con apposita simbologia (sottozona IM5) e nelle zone destinate a parcheggi pubblici di livello urbano (scambiatori) aventi una capienza minima di 200 posti auto (al netto dell'impianto), individuati con la variante al PRG approvata con delibera del consiglio comunale n. 53 del 23 maggio 2005 e di seguito elencati:
    - 1) parcheggio in viale Bologna, angolo via Locchi (località Romiti - tav. P/19 - Sottozona FH 6);
    - 2) parcheggio in via Gorizia, angolo via Lunga (località San Benedetto - tav. P/19 - Sottozona FH6);
    - 3) parcheggio in via Campo degli Svizzeri, angolo via Mazzatinti (località San Martino in Strada - tav. P/35 - Sottozona FH 6);
    - 4) parcheggio via Calamandrei (località Pianta – P/20 - Sottozona FH 6);
    - 5) parcheggio via Montaspro, angolo viale Roma (località Ronco – P/28 - Sottozona FH 6);
    - 6) parcheggio via Cadore, angolo prolungamento via Monte San Michele (località Pianta – P/20 - Sottozona FH 6);
    - 7) parcheggio a Vecchiazzano, in angolo con rotatoria su via del Partigiano (località Vecchiazzano – P/27 - Sottozona FH 6);
  - b) nelle aree agricole adiacenti gli impianti di distribuzione carburanti esistenti (solo per ampliamento degli stessi);
  - c) nelle zone agricole adiacenti le seguenti strade (comprese le aree di rispetto stradale):

- 1) via Lughese (dall'incrocio con via Isonzo al confine comunale);
  - 2) sistema tangenziale;
  - 3) asse alternativo alla tangenziale ovest;
  - 4) via Ravennana (da via Martoni al confine comunale);
  - 5) via Cervese (da Borgo Sisa al confine comunale);
  - 6) via Decio Raggi (dall'incrocio con via Campo degli Svizzeri all'incrocio con Via Bidente);
  - 7) viale Bidente (dall'incrocio con Via Decio Raggi al confine comunale);
  - 8) viale dell'Appennino (dall'incrocio con via Monda al confine comunale);
  - 9) via del Partigiano;
  - 10) via Firenze S.S. n. 67 (dall'incrocio con via Valeria al confine comunale).
2. Per quanto attiene alle possibili localizzazioni previste al comma 1, lett. c), del presente articolo, sono tuttavia escluse le seguenti aree:
- a) quelle assoggettate a vincolo di tutela dal Piano territoriale di coordinamento provinciale relativamente a:
    - 1) zone di tutela fluviale;
    - 2) zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
    - 3) zone di concentrazione di materiali archeologici;
  - b) quelle comprese nei siti d'importanza comunitaria;
  - c) quelle di riequilibrio ecologico;
  - d) quelle comprese nel territorio pedecollinare e collinare;
  - e) quelle di rilevante interesse paesaggistico;
  - f) quelle comprese in un raggio di m. 200 da edifici, complessi e nuclei storici classificati dal RUE come zona A e m. 100 da ogni altro edificio di tipo residenziale.
3. E' fatto salvo il rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia, nonché degli indirizzi e delle prescrizioni contenute in provvedimenti sovraordinati.

***Art. 5 (articolo eliminato)***

***Art. 6 (articolo eliminato)***

***Art. 7 - Tipologie di impianto ammesse***

1. Ai fini della individuazione delle caratteristiche tipologiche degli impianti, si intendono recepite le definizioni di cui al punto 2.1) della delibera del consiglio regionale n. 355 del 2002.

***Art. 8 (articolo eliminato)***

## **Sezione II<sup>^</sup>**

### **Definizione degli interventi**

#### **Art. 9 - Indici di intervento e tipi di intervento ammessi**

1. Per gli impianti con lotto fondiario inferiore a mq 2.000 sono ammessi, esclusivamente, i seguenti tipi di intervento:
  - a) ordinaria manutenzione;
  - b) straordinaria manutenzione;
  - c) risanamento conservativo;
  - d) ristrutturazione edilizia;
  - e) demolizione e ricostruzione a parità di superficie totale (St);
  - f) demolizione;
  - g) mutamento della destinazione d'uso.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi debbono rispettare i seguenti parametri:
  - a) distanza dalle strade (Ds): non inferiore a ml. 8;
  - b) distanza dai confini (Dc): non inferiore a ml. 5;
  - c) H max dei fabbricati: ml 5 (ad esclusione della pensilina);
  - d) visuale libera (VI), sia rispetto alle fronti che ai confini: non inferiore a 0,5 (ad esclusione delle pensiline a copertura delle zone di erogazione, che non sono soggette a VI rispetto ai fabbricati siti all'interno dell'area di distribuzione).
3. Per gli impianti con lotto fondiario superiore a mq 2.000 ed in quelli con lotto fondiario inferiore a mq 2.000 compresi in zona agricola, sono ammessi i seguenti tipi di intervento:
  - a) ordinaria manutenzione;
  - b) straordinaria manutenzione;
  - c) risanamento conservativo;
  - d) ristrutturazione edilizia;
  - e) demolizione e ricostruzione;
  - f) nuova costruzione;
  - g) demolizione;
  - h) mutamento della destinazione d'uso.
4. Per gli impianti di cui al comma 3 del presente articolo, gli interventi debbono rispettare i seguenti indici e parametri sia nel caso di nuovi impianti che per quelli esistenti e sia che si tratti di impianti ricadenti in sottozona IM5 che in zona agricola:
  - a) indice di utilizzazione fondiaria (Uf): non superiore a 0,10 mq/mq escluso pensiline e impianti scoperti;
  - b) SC max complessiva : mq 800;
  - c) Ds: non inferiore a ml. 8;
  - d) Dc: non inferiore a ml. 5;
  - e) H max dei fabbricati: ml 5 (ad esclusione della pensilina);
  - f) VI (sia rispetto alle fronti che ai confini): non inferiore a 0,5 (ad esclusione delle pensiline a copertura delle zone di erogazione, che non sono soggette a VI rispetto ai fabbricati siti all'interno dell'area di distribuzione).
5. Negli interventi di costruzione di nuovi impianti e di sostituzione di quelli esistenti devono essere rispettate le seguenti condizioni:
  - a) le corsie di immissione, accumulo, entrata ed uscita, dovranno rispettare le prescrizioni contenute nelle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali" di cui al decreto 19 aprile 2006, emanate ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

Codice della Strada);

- b) l'inserimento di impianti di auto lavaggio nelle aree per distributori di carburanti situate all'interno del territorio urbanizzato (ad esclusione delle zone di tipo produttivo/terziario), è assoggettato a valutazione di compatibilità ambientale e deve essere realizzato con strutture che minimizzano l'impatto acustico e gli aerosoli prodotti nell'area di lavaggio e prelavaggio. Preliminarmente al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della DIA deve essere prodotta la valutazione di impatto acustico, nel rispetto dei requisiti acustici e delle distanze minime dagli edifici previste dal regolamento comunale d'igiene;
- c) all'esterno del territorio urbanizzato, lungo i lati non destinati agli accessi agli impianti di distribuzione di carburante, una fascia della larghezza minima di ml 5 deve essere mantenuta a verde e piantumata con essenze arboree ed arbustive autoctone;
- d) la cessazione dell'attività di distribuzione di carburante comporta l'obbligo al titolare dell'attività di rimuovere tutte le attrezzature ed impianti sopra e sotto il suolo, di provvedere al loro smaltimento ed alla bonifica dei siti eventualmente inquinati, nei casi previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e relativi regolamenti di attuazione, nonché di ripristinare lo stato dei luoghi;
- e) all'interno dell'area di intervento dovranno essere opportunamente individuate e segnate a terra le aree destinate a parcheggio e alla viabilità interna;
- f) all'interno dell'area di intervento dovranno essere opportunamente individuate le zone di sosta per i mezzi in cui viene effettuata l'erogazione. Tali zone dovranno essere pavimentate in pietra naturale o altro materiale artificiale similare.

#### **Art. 10 - Destinazioni d'uso**

1. Negli impianti di distribuzione carburanti sono ammessi gli usi delle categorie funzionali:
  - D - direzionale, limitatamente agli usi: **D7** (Artigianato di servizi agli automezzi, attività di parcheggio (compreso servizi connessi alla mobilità privata, autonoleggi, autorimesse private), **D8** (Impianti di distribuzione e servizi all'auto);
  - E - commerciale, limitatamente agli usi: **E1** (Esercizi commerciali di vicinato; c1-alimentari; c2-non alimentari), **E8** (Pubblici esercizi), **E9** (Artigianato di servizio alla persona e alla casa -estetista, parrucchiere, gelataio, calzolaio, orafo, ecc. - ai beni di produzione, alle imprese e laboratorio, nonché agli automezzi limitatamente ai cicli ed ai motocicli)
  - G - funzioni pubbliche, limitatamente all'uso **G3** (Reti tecnologiche e relativi impianti).
2. Le autonome attività commerciali integrative devono avere una superficie di vendita non inferiore a mq 30 e non superiore a mq 250.
3. Nel caso di dismissione degli impianti e previo parere favorevole preventivo dell'AUSL, può essere ammesso nei fabbricati esistenti l'insediamento di attività artigianali di servizio, commerciali di vicinato e pubblici esercizi.

#### **Art. 11 - Norme procedurali**

1. La domanda di permesso di costruire deve essere corredata dai seguenti elaborati:
  - a) relazione tecnica;
  - b) stralcio di PSC-POC-RUE;
  - c) planimetria catastale o rilievo aerofotogrammetrico;
  - d) rilievo quotato dell'area di intervento, in scala 1/100, con evidenziate eventuali alberature, fossi, siepi, altimetria nei confronti del piano stradale;
  - e) progetto quotato planimetricamente e altimetricamente in scala 1/100 con specificati i materiali, le essenze arboree, le destinazioni d'uso;
  - f) documentazione fotografica.
2. Il progetto dovrà comprendere:
  - a) pianta o piante;
  - b) n. 2 sezioni trasversali e longitudinali;

- c) organizzazione della mobilità interna.
3. Dovranno in ogni caso essere rispettate leggi e regolamenti in materia, nonché le prescrizioni contenute nell'atto di permesso di costruire.